

Regolamento per assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in deroga e alloggi di pronta accoglienza. Disciplina Commissione consultiva.

***Art. 1
Oggetto***

1. Il presente regolamento disciplina:
 - a) i criteri di priorità per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in deroga alla graduatoria e ai requisiti, così come previsto agli articoli 14 e 15 del regolamento regionale del 10 febbraio 2004, n.1, come modificato dal regolamento del 27 marzo 2006, n.5 (da qui in avanti definito "RR 1/2004");
 - b) i criteri per l'assegnazione alloggi di pronta accoglienza, autorizzati ai sensi dell'articolo 26 del RR 1/2004;
 - c) la commissione consultiva prevista all'articolo 14 del RR 1/2004.

***Art.2
Criteri per l'assegnazione in deroga alla graduatoria e ai requisiti***

1. E' possibile procedere alle assegnazioni in deroga alla graduatoria e ai requisiti esclusivamente nei casi e con le modalità previste negli articoli 14 e 15 del RR 1/2004.
2. Devono ricorrere, inoltre, le seguenti condizioni:
 - a) l'assenza di precedente provvedimento di sfratto per morosità su un canone di locazione definito sostenibile. Tale definizione è calcolata sulla base dell'ISEE-erp, secondo quanto previsto dall'allegato 1, parte III, del RR 1/2004;
 - b) la mancanza di disponibilità di familiari che, disponendo di spazi propri, siano tenuti a prestare soccorso in caso di bisogno. Nel caso di rapporti di parentela di 1° e 2° grado (genitori, figli, fratelli) e di coniugio (anche se i coniugi sono separati), il Comune si adopererà ai fini di responsabilizzare le persone obbligate ai sensi dell'art. 433 del codice civile. La disponibilità di familiari verrà vagliata, per quanto riguarda le questioni logistiche, dalla commissione consultiva di cui al successivo art. 6 del presente regolamento.
3. Il provvedimento di assegnazione in deroga ai requisiti è comunicato alla Regione.

***Art.3
Contratto di assegnazione in deroga alla graduatoria e ai requisiti***

1. Nei casi previsti dall'articolo 14 e dall'articolo 15, primo comma, lettera a) (qualora in possesso dei requisiti per l'accesso ERP) del RR 1/2004 si provvederà alla sottoscrizione del contratto a seguito della presentazione della domanda, con le modalità previste per l'attribuzione dell'Isbarc (Indicatore di situazione di bisogno abitativo regionale e comunale) e il suo inserimento nel sistema informatico regionale.
2. Nel caso previsto dall'articolo 15, primo comma, lettera a) (qualora non in possesso dei requisiti per l'accesso ERP) e lettera b) si provvederà alla sottoscrizione del contratto di locazione abitativa di natura transitoria per la durata massima di 18 mesi. Il canone verrà determinato in misura pari a quella prevista per la fascia in area di protezione ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 27/2007.

Art. 4
Criteria per l'assegnazione di alloggi di pronta accoglienza

1. Per gli alloggi esclusi dall'applicazione della normativa regionale dell'edilizia residenziale pubblica, debitamente autorizzati dalla giunta regionale, si procederà all'assegnazione con i seguenti criteri, in ordine decrescente di importanza:
 - a) necessità immediata di un alloggio da parte di soggetti con patologie croniche invalidanti o prognosi infausta e con necessità di assistenza sanitaria domiciliare;
 - b) urgente sistemazione di situazioni di forte sovraffollamento e/o grave antigiocnità o alloggio improprio, che incidono gravemente sullo stato di salute psicofisica di minori fino al quattordicesimo anno, anziani ultrassessantacinquenni o portatori di handicap facenti parte del nucleo familiare, come definito dall'art. 2 del RR 1/2004;
 - c) nuclei familiari, privi di alloggio, ricoverati dall'Amministrazione Comunale presso strutture alberghiere e simili o altre sistemazioni abitative provvisorie che comportino un onere economico per il Comune;
 - d) situazioni di disagio economico:
 - d. 1 nuclei familiari, i cui componenti siano in condizione di disoccupazione e/o verso i quali sia sopravvenuto e perduri, successivamente all'anno di riferimento del reddito, lo stato di disoccupazione;
 - d. 2 nuclei familiari che siano stati sfrattati per morosità dal libero mercato a seguito dell'imposizione di un canone superiore a quello definito sostenibile, quantificato sulla base del reddito ISEE-erp, definito tale ai sensi dell'allegato 1, parte III, del RR 1/2004, e che attualmente non percepiscano un reddito ISEE-erp superiore ad euro 6.00,00;
 - d. 3 altre condizioni di disagio economico;
 - e) situazioni di fabbisogno abitativo di particolare rilevanza sociale segnalati dal Servizio Sociale dell'Ente.
2. Nel caso in cui sussista parità di condizioni, costituirà condizione preferenziale:
 - la residenza nel comune di Samarate da maggior tempo;
 - la disponibilità nel prestare a titolo di volontariato la propria opera a servizio della collettività, anche attraverso lavori di pubblica utilità.

Art. 5
Modalità per assegnazione alloggi di pronta accoglienza

1. L'alloggio di pronta accoglienza viene assegnato con provvedimento di concessione del Coordinatore d'Area. Il provvedimento prevede le condizioni di utilizzo del bene e l'eventuale indennizzo dovuto in misura pari a quello previsto per la fascia in area di protezione ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 27/2007.
2. L'assegnatario di alloggio si impegna alla ricerca di una soluzione abitativa concordando con il servizio sociale incontri periodici per il monitoraggio di suddetta ricerca.
3. La durata di concessione dell'alloggio non potrà essere superiore a 6 mesi, eventualmente prorogabili in caso di permanenza delle condizioni, definite dall'articolo 4, che hanno portato al provvedimento di assegnazione e previa dimostrazione di infruttuosità della ricerca di soluzioni abitative alternative.
4. Dato il carattere di provvisorietà dell'utilizzo degli alloggi e considerata l'urgenza e l'emergenza, si prevede la possibilità di convivenza nello stesso alloggio di più nuclei familiari, con l'utilizzo comune dei servizi (bagno e cucina).
5. Gli alloggi, per le loro caratteristiche, non abilitano all'ottenimento della residenza.

Art. 6
Commissione consultiva

1. Si istituisce una commissione consultiva, secondo le indicazioni di cui all'articolo 14 comma 5 del RR 1/2004, così composta:
 - a) il coordinatore dell'area socio-educativo-culturale o un suo delegato in qualità di Presidente;
 - b) un rappresentante dell'Aler locale;
 - c) un esperto designato dalle organizzazioni sindacali confederali degli inquilini;
 - d) due membri della commissione servizi sociali nominati in seno alla commissione stessa, garantendo la rappresentanza dell'opposizione.
2. La costituzione della commissione consultiva è effettuata con provvedimento del sindaco e la stessa rimane in carica 3 anni.
3. La commissione è convocata dal Presidente, anche tramite posta elettronica, almeno 5 giorni prima della data stabilita per la seduta.
4. La commissione opera in seduta pubblica e a titolo gratuito.
5. Alla commissione consultiva sono attribuite le seguenti funzioni:
 - a) espressione di pareri in merito alle assegnazioni in deroga alla graduatoria e ai requisiti, di cui agli articoli 14 e 15 del RR1/2004;
 - b) espressione di pareri in merito alla assegnazione di alloggi di pronta accoglienza;
 - c) eventuali proroghe successive alla prima assegnazione per alloggi di pronta accoglienza.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti. Nel caso in cui in prima convocazione non si raggiunga tale percentuale in seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di due membri.
7. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, purchè non in contrasto con lo stesso e con la vigente legislazione in materia, può provvedere la Commissione con "indirizzi di massima" da inserire in apposita raccolta.
9. Qualora i tempi dell'emergenza non consentano materialmente la convocazione della commissione o la stessa sia andata deserta, il coordinatore d'area competente assumerà il provvedimento di assegnazione dell'alloggio senza il parere consultivo della commissione, alla quale tale provvedimento sarà comunicato per la ratifica entro il primo giorno utile.

Art. 7
Provvedimento di assegnazione e ricorsi

1. Il provvedimento amministrativo di assegnazione da parte del Coordinatore dell'area socio-educativo- culturale potrà essere adottato d'ufficio o su istanza.
2. Avverso l'atto amministrativo di non accoglimento dell'assegnazione è ammesso ricorso in opposizione entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
3. I ricorsi presentati dovranno essere sottoposti alla Commissione consultiva di cui al precedente art. 6. Entro i successivi trenta giorni la decisione sugli stessi sarà adottata con provvedimento del Coordinatore dell'Area.